

(Schema di)  
Accordo  
tra

- la Fondazione Museo Storico del Trentino;
- e
- il Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili.

Premesso che:

- la Fondazione Museo Storico del Trentino, costituita fin dal 2007, ha sede in Trento;
- la Fondazione è costituita, ai sensi dell'art. 35 ter della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3, quale Ente di interesse pubblico senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato;
- La Fondazione, per Statuto, opera per la valorizzazione della storia della Città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico, con le seguenti finalità:
  - a) realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la comunità locale e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo;
  - b) contribuire alla costruzione della storia e della memoria del Trentino, nelle sue dimensioni istituzionali, sociali, economiche, culturali nonché territoriali, sia come elementi costitutivi della identità di Comunità che come risorsa primaria della Comunità stessa; in tale ambito è perseguita l'esplorazione di nuove frontiere di ricerca e di divulgazione storica con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari, definendo in tal modo il profilo della Fondazione in termini di originalità e di complementarietà rispetto alle altre istituzioni scientifiche e culturali;
  - c) contribuire allo sviluppo di una conoscenza storica che sia fattore culturale di integrazione e di accoglienza, favorendo il superamento delle contrapposizioni e delle divisioni nazionalistiche ed ideologiche;
  - d) promuovere la valorizzazione del pluralismo culturale, sostenendo anche sinergie organizzate tra i soggetti operanti nel campo della ricerca storica, nonché la cooperazione con le altre istituzioni museali operanti nel Trentino e nell'area alpina, in particolare con i soggetti e le istituzioni dell'Alto Adige/Süd Tirol e del Tirolo austriaco;
  - e) raccogliere, conservare e valorizzare collezioni e materiali di interesse storico.
- in qualità di socio fondatore, il Comune di Trento contribuisce alla definizione della programmazione dell'attività scientifica e culturale della Fondazione, partecipando con quattro designati al Comitato di Indirizzo e con la presenza del Sindaco pro tempore (membro di diritto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Museo storico in Trento) nel Consiglio di Amministrazione che ha tra i suoi compiti l'approvazione del programma di attività, nonché delle deliberazioni riguardanti regolamenti attuativi e atti di disposizione straordinaria del patrimonio della Fondazione medesima, per i quali è necessario il voto favorevole del Sindaco;
- il piano di politica culturale "Trento 2012-2020", approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2013, annovera fra le proprie priorità quelle di:
  - riequilibrare le azioni sull'offerta e sulle condizioni dell'offerta (produzioni e sovvenzioni, in estrema sintesi), privilegiando le seconde ma mantenendo delle autonome creatività di progetti e iniziative proprie, che però siano sempre trainanti una pluralità diffusa di soggetti in rete;
  - riprendere con decisione un ruolo "alto" di promozione culturale, nella sollecitazione di nuove domande culturali e sociali diffuse, con l'impegno a ricercare nuovi pubblici e nuovi contesti, seguendo la "città che cambia" e insieme agevolando/accompagnando la costruzione di nuove cittadinanze;
  - puntare su logiche di rete, sia come condizione operativa e progettuale privilegiata e in

grado di restituire risultati creativi più interessanti e degni d'attenzione, sia come impianto di coordinamenti continui e strutturali con diversi soggetti del territorio, associazioni o istituzioni, per razionalizzare e ottimizzare attività qualificate e relativi impegni, e per confrontarsi meglio con le nuove sfide di qualità e professionalità che esige il mondo contemporaneo;

- esplicitare criteri di qualità, rendendoli pubblici, adottando nuovi indicatori di valutazione che consentano di indirizzare le necessarie selezioni nell'azione di sostegno ai soggetti del territorio (contributi, sovvenzioni);
- le Linee programmatiche di mandato 2021 - 2025 del Comune di Trento prevedono di "favorire forme di produzione culturale diffuse, in costante dialogo e scambio con gli enti più grandi" e di "elaborare una proposta culturale diffusa rimettendo al centro i rapporti tra le realtà culturale cittadine", "allargando lo sforzo per intercettare più larghe parti di popolazione", "valorizzando i talenti dei giovani";
- il DUP 2021/2023 del Comune di Trento, approvato con deliberazione consiliare n. 175 del 29 dicembre 2020, individua fra i propri assi strategici relativi al settore culturale quello di elaborare una proposta culturale diffusa e prevede l'obiettivo operativo di "intensificare il dialogo con le realtà a bilancio con convenzioni al fine della programmazione comune";
- il PEG 2021 stabilisce inoltre che il Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili intraprende un processo di revisione delle modalità di concessione dei contributi, convenzioni e altre sovvenzioni a bilancio, nell'ottica di perseguire un maggior livello di co-programmazione delle iniziative e condivisione delle finalità degli interventi;
- la Giunta comunale, nella seduta del 2 marzo 2020 ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire in una sistematica ricognizione delle situazioni in atto relative a nomine, trasparenza, bilancio consolidato, contabilità economico-patrimoniale delle diverse realtà culturali cui il Comune partecipa o al cui bilancio contribuisce a vario titolo in maniera sistematica allo scopo di rivalutarne e aggiornarne i presupposti e, dall'altro lato, di disciplinare specificamente i contributi a bilancio attraverso atti formali che esplicitino l'interesse pubblico concretamente perseguito e diano garanzia del rispetto sostanziale dei principi di trasparenza, pari opportunità e non discriminazione tra operatori, peraltro riservandosi, alla conclusione di ciascuna istruttoria, una puntuale valutazione nel merito;
- la L.p. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2).

Ritenuto che le circostanze di cui in premessa siano coerenti con le rispettive e specifiche finalità istituzionali e statutarie e convergano verso un'ipotesi di accordo per regolare la propria relazione di reciprocità, focalizzata in primo luogo sulla concreta e puntuale definizione dell'interesse pubblico dalla medesima perseguito, le parti concordano quanto segue.

#### Art. 1 – Interesse pubblico

1. L'interesse pubblico che questo accordo persegue consiste nella traduzione concreta, per quanto di rispettiva competenza dei sottoscrittori, degli indirizzi di politica culturale fissati in via generale dagli strumenti di programmazione comunale.
2. Si dà atto in particolare che l'attività oggetto del presente accordo è coerente con gli indirizzi di politica pubblica che individuano fra le proprie priorità:
  - a) contribuire alla costruzione della storia e della memoria del Trentino;
  - b) intercettare nuovi pubblici;
  - c) qualificare la spesa pubblica;
  - d) attivare reti di relazioni;

- e) sostenere le pari opportunità di genere e l'attenzione per le persone diversamente abili;
- f) promuovere la dimensione sociale della cultura.

## Art. 2 – Finalità

1. I sottoscrittori di questo accordo si impegnano ad operare congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, per:
  - a) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera a) esplorare le sue dimensioni istituzionali, sociali, economiche, culturali nonché territoriali, sia come elementi costitutivi dell'identità di Comunità che come risorsa primaria della Comunità stessa;
  - b) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera b) perseguire l'esplorazione di nuove frontiere di ricerca e di divulgazione storica con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari, all'originalità e alla complementarietà rispetto ad altre istituzioni scientifiche e culturali; cogliere tendenze emergenti e esplorare ambiti di domanda inespressa;
  - c) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera c) impostare ed eseguire un programma permanente per la rilevazione dei livelli di consumo, del profilo dell'utenza e della *customer satisfaction*;
  - d) quanto al precedente art. 1, comma 2, lettera d) promuovere la valorizzazione del pluralismo culturale, sostenendo anche sinergie organizzate tra i soggetti operanti nel campo della ricerca storica, nonché la cooperazione con le altre istituzioni museali; promuovere momenti di confronto e scambio reciproco, favorendo la co-progettazione di iniziative di comune interesse, valorizzando lo scambio di informazioni, conoscenze e buone prassi, anche nell'ambito di tavoli e gruppi di lavoro, anche intersettoriali;
  - e) quanto al precedente art. 1, comma 2, lett. e), contribuire allo sviluppo di una conoscenza storica che sia fattore culturale di integrazione e di accoglienza, favorendo il superamento delle contrapposizioni e delle divisioni nazionalistiche ed ideologiche; coinvolgere la comunità locale e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo; mantenere aperta una rete di relazioni, non necessariamente formalizzate ma comunque documentate, fra le principali realtà associazionistiche ed istituzioni cittadine sia per favorire la condivisione di buone prassi, che per qualificare e migliorare l'offerta culturale, formativa e di ricerca del territorio e stimolare azioni congiunte.
2. Il perseguimento dell'interesse pubblico di cui al precedente articolo 1 e degli obiettivi di cui al successivo art. 3, integrano in concreto il ruolo socio – culturale che la Fondazione Museo Storico del Trentino intende consapevolmente e responsabilmente interpretare.

## Art. 3 – Obiettivi

1. Le finalità di cui al precedente art. 2 sono perseguite essenzialmente attraverso:
  - a) la programmazione e la realizzazione, da parte della Fondazione, delle proprie attività istituzionali prevedendo la condivisione di conoscenze, expertise nel settore storico e culturale, quale volano per un miglioramento continuo dei servizi offerti sul territorio e per la stessa qualificazione dell'amministrazione pubblica quale soggetto attento alle esigenze della popolazione di riferimento e capace di intercettarne in maniera efficace bisogni, esigenze e possibilità;
  - b) la collaborazione con altri soggetti culturali operanti operanti nel Trentino e nell'area alpina, in particolare con i soggetti e le istituzioni dell'Alto Adige/Südtirol e del Tirolo austriaco;
  - c) la realizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, progetti attinenti la storia recente e contemporanea della città che indagano i temi salienti delle trasformazioni urbane e del loro impatto sociale;
  - d) l'attivazione di una rete di relazioni con altre organizzazioni pubbliche e private;
  - e) la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di collezioni e materiali di interesse storico.

#### Art. 4 – Modalità di consultazione

1. Per la materiale attuazione di questo accordo non è necessario procedere alla costituzione di un gruppo permanente di coordinamento, essendo la condivisione dell'attività già favorita tramite la partecipazione dell'Amministrazione comunale nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato di indirizzo.
2. Poiché la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi che realizzano materialmente questo accordo sono in capo a una Fondazione, che opera nell'ambito della propria autonomia ideativa, organizzativa, gestionale, economico-patrimoniale, finanziaria, la valutazione dei relativi esiti avviene esclusivamente a consuntivo.

#### Art. 5 – Assegnazione, rendicontazione e liquidazione delle risorse

1. Per sostenere la realizzazione delle iniziative attuative del presente accordo il Comune di Trento trasferisce alla Fondazione Museo Storico del Trentino, per la durata dell'accordo stesso, un contributo annuale, commisurato alla tipologia di attività e interventi dallo stesso programmati e alla correlata previsione di spesa, indicata nell'ultimo bilancio di previsione triennale approvato, fino all'importo massimo di Euro 86.000,00, nel rispetto delle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione comunale.
2. E' fatta salva l'erogazione di ulteriori risorse per attività straordinaria, non prevista nel documento pluriennale approvato dalla Fondazione, senza necessità di modifica del presente accordo, ma tramite scambio di corrispondenza e conseguente adozione del provvedimento dirigenziale.
3. L'assegnazione, la rendicontazione e la liquidazione dell'importo avviene secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di benefici per attività culturali del Comune di Trento. La richiesta di liquidazione del saldo deve in particolare essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta in attuazione del presente accordo e dei relativi risultati, corredata da un riepilogo anche sintetico delle entrate e delle uscite connesse, dal bilancio consuntivo di esercizio e dalla relazione dell'organo di revisione dei conti.

#### Art. 6 – Durata

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane in vigore fino al 31/3/2026.

#### Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

1. Si dà atto che la sottoscrizione e l'attuazione del presente accordo è in linea con i principi ordinamentali di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa e che i suoi effetti non pregiudicano legittimi interessi di terzi, né configurano una violazione dei principi di pari opportunità e di libera concorrenza tra operatori.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali imposte di registro e di bollo sono a carico delle Parti.